

COORDINAMENTO ED UNITÀ DI AZIONE
DELLA CURIA ROMANA
NELLA COSTITUZIONE APOSTOLICA
PRAEDICATE EVANGELIUM

COORDINATION AND COMMON ACTION
IN THE ROMAN CURIA ACCORDING
TO THE APOSTOLIC CONSTITUTION
PRAEDICATE EVANGELIUM

FERNANDO PUIG

RIASSUNTO · Come ogni organizzazione, ma con una base teologica propria, la Curia romana deve coordinare le istituzioni di cui è composta. Oltre alla armonizzazione del lavoro personale, diverse formule all'interno della C. A. *Praedicate Evangelium* tendono alla unità di azione. Sono oggetto di studio principalmente, in quanto hanno risvolti giuridici, quelle personali e quelle istituzionali. Specialmente sono analizzate le riunioni interdicasteriali sulla scia delle procedure amministrative nonché le tipologie di rapporti tra istituzioni delineati nella legge.

PAROLE CHIAVE · coordinamento, curia romana, dicastero.

ABSTRACT · Like any other organization but also grounded in its own theological basis, the institutions of the Roman Curia need to be coordinated. In addition to the harmonization of personal work, a variety of methods within the A. C. *Praedicate Evangelium* tends toward a common action. Personal and institutional methods as long as they have legal implications are mainly focused in the article. It analyses interdicasterial meetings as integrated in administrative procedures, as well as the kinds of relationships between institutions outlined in the law.

KEYWORDS · Coordination, Roman Curia, Dicastery.

SOMMARIO: 1. L'unità come *scopo* e come ragione di essere della Curia romana. – 2. Misure di coordinamento personale. – 2.1. Il titolare dell'ufficio primaziale. – 2.2. L'«incrocio» tra capi dicastero e altri dicasteri. – 3. Sistemi istituzionali di coordinamento. – 3.1. Segreteria di Stato. – 3.2. Riunioni, sessioni e commissioni per la collaborazione tra i dicasteri. – 3.2.1 Commissioni interdicasteriali. – 3.2.2 Riunioni interdicasteriali. – 3.3. Risoluzione di conflitti di competenza. – 4. Rapporti interdi-

fpuig@pusc.it, Professore straordinario, Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, Italia.

casteriali stabiliti nella PE. – 4.1. Tipi di rapporti tra dicasteri stabiliti esplicitamente nella PE. – 4.2. Osservazioni generali ai rapporti interdicasteriali nella PE. – 5. Rapporti interdicasteriali «materiali» nella PE. – 6. Conclusione.

1. L'UNITÀ COME SCOPO E COME RAGIONE DI ESSERE DELLA CURIA ROMANA

LE organizzazioni sono tali perché hanno un principio e uno scopo comune; spesso viene utilizzato il modello biologico dell'organismo che è tale perché ha un principio vitale, unico, che unifica le capacità insite negli organi o parti in vista della sussistenza e l'azione comune, che è attribuita al soggetto vivente.

Nel caso della Curia romana, la sua organizzazione unitaria poggia su due principi collegati tra di loro: l'origine di ogni sua attività nel Romano Pontefice e la missione-funzione principale dell'ufficio primaziale (e di colui che ne è il titolare) consistente nella protezione e promozione dell'unità visibile della Chiesa. La missione è straordinariamente complessa, irriducibile ad un compito umano perché espressione del principio spirituale e divino, lo Spirito Santo o Spirito di Gesù. Solo Egli è in grado di ricondurre alla unità la Chiesa, universale e variegata: «così la Chiesa universale si presenta come “un popolo che deriva la sua unità dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”» (LG 4). Una unità che nel non mortificare (anzi, al contrario) la varietà, è comunione: «rimanendo però integro il primato della cattedra di Pietro, la quale presiede alla comunione universale di carità, tutela le varietà legittime e insieme veglia affinché ciò che è particolare, non solo non pregiudichi l'unità, ma piuttosto la serva» (LG 13).

La Curia romana è una organizzazione al servizio della missione di unità del Successore di Pietro:¹ la sua unità di azione è quindi principio interiore allo scopo della sua “causa finale” che è precisamente unire. È comprensibile, di conseguenza, che la sua unità di azione ripercorra ogni sforzo di configurazione e di riforma della Curia romana, semplicemente perché l'unità di azione è il risultato di impegni intenzionali, non un risultato scontato.²

¹ Si può scorgere una transizione di accentuazione in questo senso nelle due “definizioni legali” della Curia romana. Infatti, mentre il c. 360 CIC la definisce come “composta da...” (una diversità di enti), l'art. 1 PE la definisce come una istituzione (“l'istituzione...”). In entrambi i casi, naturalmente, è sottolineato il servizio della Curia al Romano Pontefice. Nella PE, assieme alla missione di unità visibile, l'accento è anche posto sul servizio alla missione evangelizzatrice della Chiesa (Preambolo, 1, 1 PE: “*Praedicate Evangelium*”) e alla missione episcopale (art. 1 PE). Sull'accento posto alla missione episcopale, cfr. M. DEL POZZO, *La Curia romana e il principio di sussidiarietà*, «Ius Canonicum» (in corso di stampa); M. DEL POZZO, *Una lettura ‘strutturale’ di “Praedicate Evangelium”*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 13 (2022), pp. 72-77.

² Due esempi significativi in questo senso si trovano espressi dal Concilio Vaticano II («i Padri del santo Concilio esprimono il desiderio che questi dicasteri (...) vengano riorganiz-

Questa intenzionalità è palese negli intenti di Papa Francesco.³ Nel “Preambolo” della PE si legge: «questa nuova Costituzione apostolica si propone di meglio armonizzare l’esercizio odierno del servizio della Curia col cammino di evangelizzazione, che la Chiesa, soprattutto in questa stagione, sta vivendo» (I, Preambolo, n. 3). Tra i “Principi e criteri per il servizio alla Curia romana”, invece, la formulazione della PE è questa: «Collaborazione tra i Dicasteri. La comunione e la partecipazione devono essere tratti distintivi del lavoro interno della Curia e di ogni sua Istituzione» (II, 8; il n. 9 rende espliciti alcuni strumenti giuridici per raggiungere questa comunione e questa collaborazione). Fra i “principi operativi della Curia romana”, nell’art. 9 PE le parole di ordine per raggiungere questa armonizzazione sono: “convergenza” (con gli altri dicasteri) nonché “interdipendenza” e “interconnessione” (delle attività).

Si può parlare di due ordini di forze tese a raggiungere l’unità di azione della Curia partendo dalla pluralità di compiti e di istanze: una forza è operante dall’interno di ogni istituzione curiale,⁴ e delle persone che vi lavorano;⁵ l’altra è dipendente da un impegno istituzionale basato nel diritto (specificamente nell’ordinamento stabilito nella PE) e nell’indirizzo di governo. L’indirizzo di governo spetta specificamente al Papa e, sotto il suo impulso, alle “segreterie papali”, principalmente alla Segreteria di Stato nonché, da una altra prospettiva, alla Segreteria per l’Economia.⁶

zati in modo nuovo e conforme alle necessità dei tempi, dei paesi e dei riti, specialmente per quanto riguarda il loro numero, il loro nome, le loro competenze, i loro metodi di lavoro ed il coordinamento delle loro attività», CD 9) e nella riforma curiale di Giovanni Paolo II («si sono volute nuove e permanenti iniziative, per l’affiatamento della mutua collaborazione tra i dicasteri, con l’intenzione che esse contribuiscano ad instaurare un modo di agire contraddistinto da un intrinseco carattere di unità», PB, Preambolo, n. 13).

³ Cfr. A. VIANA, *Elementos de la futura reforma de la curia romana prevista por el papa Francisco*, «Ius Canonicum» 111 (2016), pp. 282-284.

⁴ Per una riflessione ponderata sulle istituzioni curiali nella PE, cfr. A. VIANA, *La potestà della Curia romana secondo la Costituzione apostolica Praedicate Evangelium*, «Ephemerides iuris canonici» (2022) (in corso di stampa).

⁵ Questa forza, avente risvolti professionali, etici, morali e spirituali, è decisiva (forse più dell’altra, che affrontiamo in questo studio). Se ne trovano tracce chiare in termini legali (significativamente all’esordio della Costituzione Apostolica) negli art. 2-5 PE. Non essendo l’oggetto del presente scritto, semplicemente ne facciamo cenno. Comunque è ovvio che, pur dipendendo dagli atteggiamenti individuali, va governata con concrete politiche di reclutamento e con la progressiva qualificazione delle culture di lavoro all’interno della Curia.

⁶ Nell’esercizio del «controllo e la vigilanza in materia amministrativa, economica e finanziaria sulle Istituzioni curiali» (art. 212 § 2 PE) possono essere rintracciati elementi di “coordinamento”; non direttamente sulle competenze attribuite ai dicasteri ma su non poche risorse che ne rendono possibile lo svolgimento. Accenniamo a questo aspetto nella sezione finale del presente lavoro dedicata ai rapporti interdicasteriali “materiali” nella PE.

In questo lavoro presentiamo, a ridosso delle norme della PE, le misure di coordinamento legate direttamente alle persone e agli uffici, i sistemi istituzionali di coordinamento, e la tipologia di rapporti tra dicasteri che devono essere coordinati.

2. MISURE DI COORDINAMENTO PERSONALE

2. 1. *Il titolare dell'ufficio primaziale*

All'ufficio primaziale risalgono tutte le funzioni della Curia romana: «La Curia romana è in primo luogo uno strumento di servizio per il successore di Pietro per aiutarlo nella sua missione di “perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli” (LG, 23)» (PE, II.1).

Operativamente, di conseguenza, l'attività del Papa nella conduzione della Curia segna in modo decisivo anche il coordinamento al suo interno. Questa constatazione abbraccia una molteplicità di questioni che vanno dalla necessità assoluta del suo intervento in alcuni atti di governo fino allo stile personale di adoperarsi tra organi, procedure e persone. Per le dinamiche legate alla rilevanza del ruolo del Papa e alle culture curiali, ogni sua comunicazione (in forma di comando, parola, azione, ma anche di omissione o persino di ambiguità) produce un qualche effetto, che può favorire (o meno) il coordinamento. Non ignorando la forza di configurazione di questi impulsi informali, in questo studio facciamo esclusivamente attenzione alle misure più formali tese a facilitare, oltre ad altre finalità, il coordinamento all'interno della Curia.

La misura più ovvia è costituita dal fatto che il Papa abbia presente, nei rapporti con ogni singolo dicastero, ciò che ha avuto occasione di apprendere o di condividere con gli altri. Questo accade principalmente attraverso le udienze di tabella con il capo, o con il segretario in sua vece, «nella forma da lui stabilita al fine di riferire con regolarità e frequenza sugli affari correnti, sulle attività e sui programmi» (art. 24 PE). Sarà determinante la frequenza e la dinamica stessa della udienza in ordine a dare spazio per trattare non solo le questioni di competenza del dicastero in ogni singolo caso, ma anche quelle che richiedano un coordinamento con altre istanze.⁷ Naturalmente, il rendere presente il bisogno di coordinamento dipende sia da coloro che preparano le udienze che da coloro che in esse sono ricevuti.

⁷ Altrove abbiamo tentato di descrivere gli incentivi al rapporto individuale tra il Papa e i capi dicastero, a scapito delle forme di lavoro più condivise, a cui inducono la scarsità di prassi di governo consolidate e il nodo dell'“accesso al Papa” (cfr. F. PUIG, *Considerazioni su tre sviluppi giuridico-organizzativi della Curia romana dopo la Pastor Bonus*, «Ius Ecclesiae» 30 [2018], pp. 313-317; F. PUIG, *Aspectos canónicos del servicio en la Curia romana*, «Ius canonicum» 59, 117 [2019], pp. 59-60).

2. 2. L' «incrocio» tra capi dicastero e altri dicasteri

Al livello della conoscenza delle questioni che devono essere oggetto di coordinamento è rilevante l'appartenenza dei capi dicastero ad altri dicasteri in qualità di membro (art. 26 PE). Ogni capo di un dicastero è anche membro di altri dicasteri. Come stabilisce l'art. 26.2 PE: «per le Sessioni ordinarie, riguardanti gli affari consueti o frequenti, è sufficiente che siano convocati i Membri del Dicastero residenti in *Urbe*». Come si sa, solamente alle Sessioni plenarie sono convocati tutti i membri, dovunque abbiano la loro residenza.

È illustrativo notare il numero di dicasteri di cui sono membri i singoli capi dicastero nonché, inversamente, quanti capi di altri dicasteri conta come membri ogni dicastero.⁸ In alcuni casi sembra chiaro un collegamento di tipo materiale a motivo degli ambiti di governo; in altri probabilmente si è verificato un accumulo per gli anni protratti in curia, oppure per uno speciale interesse del Papa in tale senso.

Facendo parte di un disegno più organico, si potrebbe prevedere anche normativamente in qualche caso, una stabilizzazione della partecipazione dei titolari di certi uffici curiali specifici come membri di altri dicasteri. È ciò che accade nell'art. 83 § 1 PE, nello stabilire che il Prefetto del Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani sia membro di diritto del Dicastero per le Chiese orientali: in questo caso il collegamento tra i dicasteri è chiaro.

L'efficacia di questa prassi di coordinamento a livello di presenza personale negli organi di governo dipende dalla regolarità effettiva delle Sessioni ordinarie (rare in alcuni dicasteri) e dal grado di effettivo coinvolgimento e informazione dei membri che vi partecipano. Certamente queste prassi danno occasione ad un interessamento reciproco di tipo orizzontale sull'anda-

⁸ Cfr. Segreteria di Stato, *Annuario Pontificio*, 2022; con le «Variazioni all'Annuario Pontificio» (fino al n. 13 del 1° agosto 2022): sono dati che risalgono quasi tutti a prima della vigenza della PE. Il prefetto del Dicastero per le Chiese orientali è membro di altri 10 dicasteri; il prefetto del Dicastero per i Vescovi è membro di altri 8 dicasteri; il prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede e l'allora prefetto della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli (fino alla PE) sono membri di altri 7 dicasteri; il prefetto del Dicastero per la Promozione dell'Unità dei cristiani e colui che era prefetto della Congregazione per l'Educazione cattolica (fino alla vigenza della PE) sono membri di 6 dicasteri; il Segretario di Stato e colui che fu presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura (fino alla vigenza della PE) sono membri di 5 dicasteri; altri cinque capi dicastero (o di istituzioni curiali) in carica sono membri di 4 dicasteri. Secondo le stesse fonti (in attesa di aggiustamenti che possano derivare in particolare dalla composizione del nuovo Dicastero per l'Evangelizzazione e il nuovo Dicastero per la Cultura e l'Educazione o da altri provvedimenti) al Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti appartengono come membri 10 capi dicastero; al Dicastero per le Chiese Orientali e al Dicastero per l'Evangelizzazione, appartengono come membri 8 capi di altri dicasteri; al Dicastero per la Dottrina della Fede appartengono come membri 6 capi di altri dicasteri in carica.

mento generale dei rispettivi dicasteri, non dipendente né da istanze stabili né da quelle forme di coordinamento che esigono un passaggio verticale all'interno della Curia, di cui ci occupiamo in seguito.

Il principio normativo dell'art. 9 PE che stabilisce la chiamata a tutte le istituzioni curiali a compiere il proprio servizio convergendo con gli altri dicasteri, organismi o uffici, "in una dinamica di mutua collaborazione", ha risvolti giuridici. Infatti, configura posizioni di dovere e probabilmente anche di diritto all'interno della Curia romana. Benché a priori non sarebbe facile delinearne la precisa esigibilità, a seconda dei casi potrebbe essere formulato in capo ai membri dei dicasteri una legittima aspettativa di essere informati e aggiornati su questioni rilevanti degli altri dicasteri ai quali appartengono come membri, per poter fornire i propri punti di vista, sempre in ordine all'opportuno coordinamento.⁹ In molte altre ipotesi, il coordinamento non dovrebbe essere legato al fatto di appartenere come membro ad un altro dicastero bensì semplicemente motivato per il fatto di lavorare nella direzione comune.¹⁰

3. SISTEMI ISTITUZIONALI DI COORDINAMENTO

3. 1. Segreteria di Stato

Il fatto che ogni istituzione della Curia romana sia chiamata a convergere «con gli altri Dicasteri, Organismi o Uffici, in una dinamica di mutua collaborazione, ciascuno secondo la propria competenza, in costante interdipendenza e interconnessione delle attività» (art. 9 PE), non toglie che la Segreteria di Stato sia un ente messo nelle condizioni di portare a compimento, anche come compito specifico, il coordinamento della Curia. Una tale missione, derivata dalla posizione e dalle funzioni che svolge viene indicata nel terzo comma dell'art. 9: «Quanto disposto nei §§ 1 e 2 si riferisce altresì alla

⁹ In questo senso, non è necessario richiamare il fatto che taluni sbagli puntuali o persino prassi errate della Curia romana siano stati risultato di una fuorviante concorrenza tra istituzioni curiali, che in condizioni normali (in altre organizzazioni) dovrebbero essere motivo di responsabilità morale e persino giuridica, qualora danni certi siano stati cagionati alle persone. Il coordinamento di cui ci si occupa in queste righe è praticamente un minimo esigibile ad ogni istanza curiale. Si trovano indizi interessanti su queste problematiche in due celebri discorsi di Papa Francesco alla Curia romana: FRANCESCO, *Discorso in occasione della presentazione degli auguri natalizi della Curia romana*, del 22.12.2014; FRANCESCO, *Discorso in occasione della presentazione degli auguri natalizi della Curia romana*, del 21.12.2015. Una questione da approfondire è la responsabilità dei dicasteri e di coloro che ne svolgono le funzioni, al margine dell'eventuale aspetto disciplinare o pastorale ricadente sulle spalle del Romano Pontefice.

¹⁰ Autorevolmente è stato affermato come «i metodi di coordinamento spontanei e le mere consultazioni personali tra gli addetti ai diversi organismi (...) spesso costituiscono le vie risolutive più efficienti» (J. I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, Giuffrè, 1997, p. 326).

Segreteria di Stato con la specificità che le è propria in qualità di Segreteria papale» (il disposto del § 2 riguarda i rapporti all'interno delle istituzioni curiali).

Questa specificità deriva dall'immediatezza del rapporto col Papa (art. 44 PE) e dalla funzione esplicitamente attribuita di «favorire il coordinamento fra i (...) Dicasteri e Organismi ed Uffici senza pregiudizio della loro autonomia» (art. 46 PE); il modo di favorirlo è prettamente attivo e intenzionale, teso precisamente a «coordinare l'attività dei Dicasteri e di assicurarne l'unità d'indirizzo» (art. 130 RGCR).¹¹ È altresì significativa la competenza residuale della Segreteria di Stato per «esaminare quegli affari che occorra trattare al di fuori della competenza ordinaria delle Istituzioni curiali» (art. 46 PE).¹²

Inoltre, alla Segreteria di Stato è affidato un insieme di funzioni che le permettono di avere un intervento in pressoché ogni atto e decisione del Papa o della Curia che abbia risvolti verso l'esterno, a partire da ogni forma di comunicazione, da quella giuridico-formale (art. 47, 1°-2° PE) a quella socio-istituzionale (art. 47, 3° PE) veicolata dal Dicastero per la Comunicazione (art. 187 PE).¹³ Altre indicazioni sulla centralità operativa ed effettiva della Segreteria di Stato, tesa a garantire una unità di azione si desumono dal suo intervento ogniquale volta si verifichi una qualche interazione con i governi statali o le organizzazioni internazionali, come si legge in diversi articoli della PE nel regolamentare le competenze dei dicasteri (art. 60, 106, 134, 145, 157,

¹¹ Benché sia in fase di elaborazione un Regolamento Generale della Curia romana adeguato alla PE (cfr. FRANCESCO, *Chirografo relativo all'istituzione della Commissione Interdicasteriale per la revisione del Regolamento Generale della Curia Romana*, del 12.04.2022), quello precedente resta vigente («in tutto ciò che non risulti contrario alle norme della presente Costituzione apostolica», art. 250.2 PE). Cfr. P. V. PINTO (a cura di), *Commento alla Pastor bonus e alle norme sussidiarie della Curia romana*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2003.

¹² “Esaminare” in questo caso ha anche un significato attivo, benché non esclusivo o escludente di altre istanze. Al margine del compito che la Segreteria di Stato possa svolgere nei conflitti di competenze (e quello che “non” deve svolgere in essi) di cui ci occupiamo più avanti, l'esame degli affari che sono al di fuori delle competenze ordinarie delle altre istituzioni dovrebbe significare che pesa sulla Segreteria cercare il modo di affrontarle per il miglior servizio ecclesiale. In certi casi se ne dovrà certamente occupare direttamente ed in modo esclusivo, ma in altri dovrà cercare le formule più adatte per raggiungere il miglior risultato possibile: adoperandosi perché siano ampliate le competenze di un dicastero con ambiti di governo analoghi (al limite con una delegazione del Papa) o con personale adeguato riguardo alla questione, o favorendo forme di cooperazione tra altri dicasteri (con o senza il proprio – della Segreteria di Stato – coinvolgimento formale, al di là del compito di coordinamento).

¹³ Questa competenza, con i relativi rapporti all'interno della Curia, è diventata col passare del tempo sempre più cruciale dal momento in cui la Sede Apostolica (e in concreto la figura del Papa) è diventata un agente decisivo per la percezione sociale della Chiesa; per un approccio allo stesso tempo divulgativo e penetrante, cfr. F. LOMBARDI, *Papi, Vaticano, comunicazione: esperienze e riflessioni*, Milano-Roma, Ancora-La Civiltà Cattolica, 2021.

163, 165, 170, 172 PE). In modo generale lo stabilisce l'art. 49, 3° PE secondo il quale tramite la specifica sezione, alla Segreteria di Stato compete di «concedere il nulla osta ogniqualvolta un Dicastero o un Organismo della Curia romana intenda pubblicare una dichiarazione o un documento afferenti alle relazioni internazionali o ai rapporti con le Autorità civili».

Questa posizione centrale di principio, che offre alla Segreteria di Stato strumenti giuridici e di influsso operativo notevoli, dipende per la sua efficacia da diversi fattori, tra i quali spicca la fiducia che sia in grado di infondere e mantenere nel Papa, ma anche nelle autorità preposte alle diverse istituzioni curiali e nelle autorità episcopali delle Chiese particolari. Esula dal taglio giuridico del presente lavoro valutare questa realtà di fatto e i mezzi per generare e conservare la fiducia. Non esula però da questa prospettiva rilevare che la Segreteria di Stato, oltre alla finalità di coordinamento dell'intera Curia ha i propri scopi, che possono collidere con scopi altrettanto legittimi dei singoli dicasteri, tutti per principio al servizio del Papa. Ad esempio, uno degli scopi che spiccano come specifici della Segreteria di Stato è «curare i rapporti diplomatici e politici della Santa Sede con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto internazionale» (art. 49, 1° PE); come si sa, questi rapporti non sono sempre allineati *a priori* con la missione primariamente spirituale della Sede apostolica, che si materializza nelle competenze di non pochi dicasteri.¹⁴

L'indiscussa subordinazione gerarchica delle istituzioni curiali al Romano Pontefice, avente profili giuridici netti, non va scambiata con l'abituale mediazione della Segreteria di Stato per far arrivare alle istituzioni curiali non poche indicazioni di governo. Da una parte ci sono «i rapporti che intercorrono tra gli organismi curiali e il Romano Pontefice», e dall'altra il fatto che «il Papa si serva della Segreteria di Stato per far arrivare ai vari dicasteri le proprie indicazioni»: l'intervento della Segreteria di Stato in questi specifici casi «risulta diverso da quello che svolge in forma propria e ordinaria».¹⁵

¹⁴ Prima della PE, era stata prospettata la costituzione all'interno della Curia romana della figura del «moderatore della curia», che ipoteticamente potrebbe essere diverso dalla Segreteria di Stato. Cfr. F. COCCOPALMERIO, *Spunti di riflessione sulla Curia Romana*, «Iura Orientalia» 10 (2014), pp. 61-62; A. VIANA, *Elementos de la futura reforma de la curia romana prevista por el papa Francisco*, cit., pp. 282-284. La PE non è andata in questa direzione: in ogni caso, benché sarebbe concepibile una istanza che avesse come scopo primordialmente il coordinamento (e non altri compiti concorrenti che possono confliggere con le competenze dei dicasteri aventi ambiti materiali determinati) è ingenuo pensare che tale missione possa essere squisitamente neutrale o puramente procedimentale. Infatti, perché una competenza di questa natura sia efficace, l'istanza ad esso deputata deve essere dotata di «qualche potere di convogliare il coordinamento» (J. I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 326), ossia di qualche tipo di potere decisionale effettivo.

¹⁵ J. I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., pp. 325-326. Prima della PE, questo autore rilevava come «nei decenni scorsi, la Segreteria di Stato ha spesso assunto un ruolo determinante sull'azione dei dicasteri. Ciò accadeva, tuttavia, per ragioni diverse da

La Segreteria di Stato può e deve svolgere importanti compiti di coordinamento all'interno della Curia;¹⁶ non sembra vero però che ogni coordinamento di organismi della Curia debba necessariamente passare da essa. L'affermazione della parità giuridica tra i dicasteri (art. 12 PE) non è una concessione bensì una condizione di possibilità di un coordinamento al servizio dell'unità di azione della Curia. Il consolidamento imperativo o di fatto di tutte le forme di coordinamento per intermediazione della Segreteria di Stato vanificherebbe l'affermazione del principio, a scapito persino della vera subordinazione al Romano Pontefice, qualora venisse sbiadita la differenza tra ciò che da lui certamente procede come indirizzo di governo e ciò che a lui venisse attribuito.¹⁷ In questo senso, la riproposizione della dizione "segreteria papale" attribuita alla Segreteria di Stato (II, n. 9; art. 9 § 3; art. 44 PE) non dovrebbe slittare verso una specie di condizione di indifferenziato "alter ego" del Papa. Oltre ad altre ragioni, quella che interessa il coordinamento all'interno non ci sembra quella meno importante.

3. 2. Riunioni, sessioni e commissioni per la collaborazione tra i dicasteri

Nel solco della legge precedente, la PE prevede quattro differenti modalità di collaborazione formale tra i dicasteri: le riunioni dei capi delle istituzioni curiali (art. 10, 34 §§ 1-2 PE); la sessione plenaria congiunta di dicasteri coinvolti (art. 28 § 3 PE); la commissione interdicasteriale stabile «per trattare quegli affari di competenza mista che richiedono una consultazione reciproca e frequente» (art. 28 § 5 PE); la riunione interdicasteriale per l'esame di affari di competenza mista.¹⁸

quelle puramente organizzative derivate della Pastor Bonus, e più collegate ad un "metodo di lavoro" non adeguatamente rispondente alle esigenze del coordinamento e, inoltre, al fatto di interagire con le modalità di accesso al Romano Pontefice da parte dei capi dicastero, adottate col venir meno delle udienze di tabella che funzionavano automaticamente» (J. I. ARRIETA, *Presupposti organizzativi della riforma della Curia romana*, «Ius Ecclesiae» 27 [2015], pp. 43-44). L'anomalia veniva chiamata "controllo di fatto di operatività", in ciò che andava oltre l'assicurarsi l'unità di indirizzo (J. I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 327).

¹⁶ Cfr. P. PAROLIN, *La Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium*, in F. GIAMMARRESI (a cura di), *La Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. Struttura, contenuti e novità*, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2022, pp. 22-26.

¹⁷ Basta qui solo accennare alla grave problematica che potrebbe derivare dalla sede romana parzialmente impedita (dichiarata o meno).

¹⁸ Su questo punto andrebbero distinte le riunioni di tutti (o di molti) capi dicastero con il Papa, dalle riunioni di capi dicastero per affrontare questioni di competenza comune o concorrente, o temi di interesse comune. Più avanti nel testo si suggerisce l'adozione di criteri elastici riguardo alle Riunioni interdicasteriali. L'art. 182 PE usa la stessa terminologia di riunione interdicasteriale per riferirsi alla "promozione del diritto canonico" da parte del Dicastero per i Testi Legislativi; sembra chiaro che, a differenza degli altri casi, la finalità non

La riunione dei capi dicastero cerca normalmente una approssimazione programmatica in quanto possa giustificare l'interessamento di tutti o quasi tutti i capi dicastero su una o poche materie, oppure un orizzonte panoramico in relazione ad una varietà di materie. Senz'altro può giocare un ruolo importante per veicolare la sintonia con il Papa.¹⁹

La session plenaria congiunta partecipa della logica della sessione plenaria del singolo dicastero (art. 26 § 3 PE) ossia quella di affrontare questioni di maggiore importanza –che comunque non abbisognano di una risposta celere –, oppure questioni aventi carattere di principio generale.

3. 2. 1. Commissioni interdicasteriali

La commissione interdicasteriale stabile ha scopi e partecipanti ben determinati;²⁰ malgrado la formulazione della legge, che sembra facilitarne la isti-

è legata al governo bensì alla informazione e formazione, senz'altro necessaria (cfr. G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Modena, Mucchi, 2021). Tradizionalmente venivano annoverati, fra le istituzioni che servivano al coordinamento della Curia romana, anche i concistori (c. 353 CIC; art. 23 PB; art. 98 RGCR: «anche per quanto riguarda l'attività della Curia romana») e il Consiglio dei Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede, sotto il profilo principalmente economico (art. 24-25 PB).

¹⁹ Rileva M. Ganarin come papa Francesco abbia convocato a cadenza semestrale queste riunioni durante il suo pontificato, presiedendole in numero di quindici (cfr. M. GANARIN, *La riforma della Curia Romana nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium di Papa Francesco. Osservazioni a una prima lettura*, «Il Diritto Ecclesiastico» 133 [2022], p. 281).

²⁰ Secondo l'«Annuario Pontificio» 2022, esistono come Commissioni interdicasteriali permanenti: (1) “Per la trattazione di quanto riguarda la provvista delle chiese particolari, nonché la costituzione e il mutamento di esse e dei loro organismi” (legata alla competenza della Segreteria di Stato stabilita al riguardo, art. 50 § 1 PE) con superiori della Segreteria di Stato e della Congregazione per i Vescovi, presiedendola il Segretario di Stato (p. 1185); (2) “Per la Chiesa in Europa orientale” con superiori (principalmente Segretari, non Prefetti) della Segreteria di Stato, del Dicastero per le Chiese orientali, del Dicastero per i clero, del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, e del Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani; la presiede il Segretario di Stato essendone Segretario il Segretario per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato (p. 1185); (3) “Per la trattazione delle questioni riguardanti i membri, presi sia singolarmente che comunitariamente, degli istituti di vita consacrata eretti nei territori di missione oppure ivi operanti”; questa commissione nacque legata alla competenza della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli stabilita al riguardo (art. 90 § 1 PB); non esiste una prescrizione parallela nella PE, benché la questione di fondo che è la coincidenza nelle stesse persone e istituti in quanto di vita consacrata (o come società di vita apostolica) nonché come esercitanti la loro missione in zone di competenza del Dicastero per l'evangelizzazione permane; presieduta dal Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, ne fanno parte superiori dei due dicasteri implicati (pp. 1185-1186); (4) “Per la formazione dei candidati agli ordini sacri” (denominata “per la formazione agli Ordini sacri” nell'art. 120 PE, che prevede che sia presieduta ex officio dal Prefetto del Dicastero per il Clero, in concomitanza con le competenze di dicasteri formulate negli

tuzione, la loro creazione merita una chiara giustificazione e una decisione meditata (art. 28 § 5 PE). Infatti, l'approvazione del Papa (art. 28 § 5 PE), deve includere una precisa determinazione delle materie di cui si occupa, il tipo di risultato che si attende dall'azione comune, il rapporto tra principalità e accessorialità se il coinvolgimento dei dicasteri non fosse paritetico, le modalità di deliberazione e votazione, ecc.

Queste commissioni interdicasteriali hanno principalmente una funzione consultiva e di coordinamento tra dicasteri, sia perché uno è nettamente competente e altri hanno interesse alla materia oppure per «facilitare l'intesa tra più dicasteri per l'emanazione di determinati atti: o in modo tale che, pur essendo atti attribuibili alla competenza di uno solo di essi, siano stati preventivamente concordati con gli altri; o in modo tale che siano veri e propri atti interdicasteriali, quindi imputabili a tutti i dicasteri coinvolti nella commissione».²¹ Significativamente, l'esito ordinario di queste commissioni è, un coordinamento dell'agire dei dicasteri che vi sono rappresentati, oppure atti che risalgono "congiuntamente" a tutti i singoli dicasteri che ne fanno parte.

Dalla Torre ipotizzava la configurazione di commissioni con giurisdizione: «commissioni interdicasteriali permanenti, alle quali verrebbe attribuita la competenza di compiere atti di governo che non rientrano nella competenza esclusiva di alcun dicastero, e in particolare di compiere atti *iure imperii*, caratterizzati dalla loro natura vincolante»,²² quindi in qualche modo

art. 84.1, 63, 113 PE) composta da presidenti e segretari dei Dicasteri per il Clero, per le Chiese Orientali, per l'Evangelizzazione (solo il prefetto), per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (p. 1186). A queste commissioni si deve aggiungere quella recentemente creata da Papa Francesco, "Per la revisione del Regolamento Generale della Curia Romana", composta dal Presidente del Dicastero per i Testi Legislativi, il Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato; il Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica; il Prefetto della Segreteria per l'Economia (presumibilmente a motivo della carica che occupano, però non si può escludere che si siano scelte capacità o qualifiche più personali) più altre due persone sicuramente scelte per le loro capacità o qualifiche personali; la stabilità della commissione è legata ai compiti attribuiti che in realtà vanno oltre al adeguamento del Regolamento Generale della Curia Romana, poiché le spetta anche intervenire nella revisione degli *ordines servandi* e gli *statuti* delle istituzioni curiali, degli uffici e delle istituzioni collegate con la Santa Sede (cfr. FRANCESCO, *Chirografo relativo all'istituzione della Commissione Interdicasteriale per la revisione del Regolamento Generale della Curia Romana*, del 12.04.2022). Sulla estinta Commissione interdicasteriale per l'equa distribuzione dei sacerdoti, cfr. F. YNSFRAN, *La distribución equitativa del clero según los principios teológico-jurídicos del Concilio Vaticano II*, Roma, EDUSC, 2022, pp. 255-258.

²¹ G. DALLA TORRE, *Comisiones pontificias de la Curia romana*, in *Diccionario general de derecho canónico*, II, Pamplona, Instituto Martín de Azpilcueta, 2012, p. 247. Per l'eventuale funzione "ricognitiva" di queste commissioni, preventiva di conflitti di competenza, si veda più oltre.

²² *Ibidem*, p. 247; G. DALLA TORRE, *Le Commissioni*, in P. A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *La Curia romana nella cost. ap. «Pastor Bonus»*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1990, pp. 216-220.

partecipanti alla *potestas regiminis* del Papa in modo analogo ad un dicastero. L'illustre autore, riconoscendo che questa ipotesi non si era avverata, riteneva che ci fosse spazio in tal senso all'interno dei margini della *Pastor Bonus*. Non si vedono ostacoli di sorta nei margini della PE.²³

3. 2. 2. Riunioni interdicasteriali

La riunione interdicasteriale sembra lo strumento più agile per il coordinamento ordinario delle relazioni tra dicasteri.

A priori non esistono limiti riguardo a quale o quali persone possano rendere presenti i punti di vista dei dicasteri implicati, potendo parteciparvi chiunque sia stato investito di tale ruolo; può darsi per scontato il ruolo nel capo o nel segretario (come prevede la legge: art. 28 § 4 PE), però sottosegretari o ufficiali, opportunamente autorizzati dal mandato ricevuto, possono perfettamente convergere verso posizioni comuni.²⁴

²³ Non si riferiva né alle commissioni dipendenti all'interno di un dicastero (che sono organi del dicastero) né alle commissioni indipendenti, con competenze specifiche e proprie (non concorrenti con i dicasteri, benché alle volte fossero incardinate organizzativamente all'interno di un dicastero). La figura sarebbe una commissione titolare di competenze assegnate originariamente a più di un dicastero, che in certi casi ben determinati agisce in modo tale che la decisione è imputata ad essa (sarebbero atti collegiali della commissione e non dei dicasteri). Che la competenza possa essere attribuita ad un collegio non dovrebbe essere un problema (sono collegi il congresso e la sessione ordinaria di un dicastero: in realtà le principali competenze della Curia sarebbero già attribuite a collegi, come tradiva il nome "congregazioni", parola ovviamente evocatrice di pluralità di persone agendo di concerto); l'idea sarebbe portare a pienezza l'autonomia di queste commissioni nel rispetto del carattere interdicasteriale (quindi diverso della commissione indipendente). Si aprirebbero diverse questioni: a livello di composizione personale, in quale grado la commissione conserva i vincoli con i dicasteri che vantano competenza analoghe, e di conseguenza se sia permeabile al loro influsso; se è vera e propria potestà (e vera e propria autonomia: quella relativa all'interno della Curia romana, perché potrebbe essere prevista l'approvazione del Romano Pontefice), gli atti dovrebbero essere impugnabili davanti alla Segnatura Apostolica, senza passaggi di sorta dai dicasteri. Questa figura potrebbe essere utile a rendere più flessibile l'organizzazione della Curia romana, facilitando la transizione da un assetto dicasteriale ad altro (oggi troppo condizionato dalla sua consacrazione tramite una costituzione apostolica) a seconda dei bisogni. Questa tematica si trova in rapporto con una questione più profonda, che non possiamo affrontare qui, sui profili costituzionali dei dicasteri della Curia romana; cfr. G. DALLA TORRE, *Le Commissioni*, cit., p. 222; F. SALERNO, *Problemi costituzionali nelle vicende storiche della Curia Romana*, «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche» 10 (1959-1962), p. 385. La disposizione del principio n. 5 sulla indole vicaria della Curia romana (II, n. 5 PE) non risolve il problema.

²⁴ Così prevede l'art. 107 RGCR, «per un primo esame delle questioni e uno scambio di informazioni»: in questioni dai profili più tecnici, con precedenti già risolti, o bisognose di uno studio approfondito, questo rapporto potrebbe giungere fino alle soglie della decisione di colui che sia competente. A livello di dicastero come tale, non sembra altra la logica interna alla flessibile composizione del congresso (art. 25 PE).

Le funzionalità di questa modalità di coordinamento possono essere variegata anche a seconda delle fasi in cui sia opportuno che le istituzioni debbano convergere, sia all'inizio della trattazione di un affare, oppure nella fase di studio o, magari, solo nel frangente di fissare una azione conclusiva comune.²⁵ In seguito trattiamo di diverse questioni relative ad ognuna di queste fasi ideali della procedura.

Nel primo caso, all'inizio della trattazione, è assai rilevante il grado di certezza sulla titolarità della competenza di uno o altro dicastero oppure sull'eventuale rapporto tra principalità e accessorietà in relazione all'intervento di diversi dicasteri. Qualora sia chiaro a chi spetta decidere, potrebbe essere anche necessario determinare l'intensità dell'intervento dell'altra o delle altre istanze.²⁶

Nella fase di studio, in secondo luogo, ci possono essere diversi gradi di intervento: dalla condivisione piena di ogni documentazione fra i dicasteri in modo tale che si dia una uguale intensità di informazione, fino a una semplice comunicazione di un progetto di atto ormai quasi completato, per un opportuno riscontro. La condivisione di informazioni deve essere al servizio della comprensione vera, che forse sarà raggiunta nella misura in cui ci siano periodi di riflessione più o meno protratti, o dopo che venga contemplata la possibilità di coinvolgere il personale del dicastero (come ad. es. uno o diversi consultori). Naturalmente si danno situazioni intermedie, legate anche al tipo di collaborazione prevista dalla legge nonché a decisioni prudenziali e condivise.²⁷

²⁵ Sulle diverse situazioni giuridiche che in modo generale si presentano in queste tre fasi, cfr. J. CANOSA, *I principi e le fasi del procedimento amministrativo nel diritto canonico*, «*Ius Ecclesiae*» 18 (2006), pp. 562-577.

²⁶ Un caso reale è illustrativo: benché fosse successo nel contesto di una sessione plenaria (di membri di un dicastero), sembra che il capo della Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli ebbe l'opportunità di obiettare che il Consiglio per il Dialogo interreligioso stesse lavorando di propria iniziativa ad un documento su dialogo ed evangelizzazione. Nella prima riunione in cui si iniziava a lavorare ad una bozza, chiese che la materia fosse trattata come mista, per cui, anziché limitarsi ad ascoltare la sua opinione (del capo) come un membro tra gli altri, era la Congregazione come tale che doveva essere profondamente coinvolta. Infatti, alcuni esperti e ufficiali di entrambe le istituzioni ripartirono a lavorare su una bozza che diventò poi un documento congiunto (cfr. T. J. REESE, *Inside the Vatican: the politics and organization of the Catholic Church*, Cambridge [MA]-London, Harvard University Press, 1996, p. 120). A parte il fatto di illustrare la rilevanza di una sessione dei membri in chiave di informazione condivisa, la vicenda rende presente la rilevanza di un coordinamento che in alcuni casi si svolga nei primi passi della trattazione di una questione. Purtroppo, alle volte iniziative "solitarie" oppure obiezioni simili, come quelle del caso, possono veicolare pretese irragionevoli, concorrenze sterili o appesantimenti innecessari delle procedure, il che ripropone l'importanza del coordinamento come funzione cruciale per il buon governo.

²⁷ Il lungo percorso che guidò alla preparazione della Istruzione interdicasteriale *Ecclesiae de mysterio*, su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti, 15 agosto 1997, «AAS» 89 (1997), pp. 852-877, fa supporre che di fatto fu il risultato

Esula da queste righe l'analisi dell'ordinamento curiale sulla procedura amministrativa, sia quella tesa alla emanazione di atti singolari modificanti la sfera giuridica di un soggetto che con altre finalità.²⁸ Comunque, a priori, non ci sono motivi per fare eccezione alle regole generali del diritto canonico; a maggior ragione se la «giurisprudenza e la prassi della Curia romana» sono annoverate fra le fonti dell'agire secondo giustizia (c. 19 CIC).

Esclusivamente in relazione al coordinamento tra istituzioni curiali, tra le questioni di procedura amministrativa si potrebbe accennare a: eventuali richieste dei fedeli di profili non chiari che possono dare luogo ad un conflitto di competenze positivo o negativo (affrontiamo dopo, specificamente, questa ipotesi); il principio di formalità adeguata,²⁹ che permette ad esempio, di conservare gli interventi delle diverse istanze in ordine alla azione coordinata; il principio di celerità ed economia funzionale,³⁰ inseparabile dalla determinazione di termini per ogni fase o interventi di una pluralità di istanze (si pensi al c. 57 CIC anche in relazione all'efficacia del silenzio amministrativo); nell'istruttoria, valutare il tipo di intervento dei soggetti di diversi dicasteri, che possono rispondere a diverse funzioni (si pensi, con gli opportuni adattamenti ai cc. 482-484 CIC);³¹ il coordinamento della sequenza degli interventi delle diverse istituzioni, a seconda della valenza giuridica del relativo operato e del percorso logico³² (spesso taluni interventi possono essere

di un coordinamento di questa natura. L'istruzione risulta "intestata" in primo luogo alla Congregazione per il clero, ma anche ad altri sette dicasteri; come si sa, l'istruzione ricevette l'approvazione specifica di Giovanni Paolo II.

²⁸ Cfr. F. J. ARGELICH CASALS, *La regulación de la actividad administrativa ejercitada en la curia romana, (pro manuscripto)*, 2002.

²⁹ J. CANOSA, *I principi e le fasi del procedimento amministrativo nel diritto canonico*, cit., p. 564.

³⁰ *Ibidem*, p. 565.

³¹ *Ibidem*, p. 567.

³² «Gli atti preparatori o di istruzione, pertanto, possiedono generalmente una efficacia circoscritta all'ambito interno del procedimento. Questi atti sono soliti essere meno determinati da norme scritte dato che, mancando di imperatività, non possono incidere direttamente sulle situazioni giuridiche dei soggetti. Esiste, pertanto, un margine di discrezionalità maggiore in ciò che si riferisce al loro utilizzo. Il buon governo consiglierà in quali situazioni la necessità di tutela del bene pubblico o di beni personali esige una applicazione più rigorosa dei principi del procedimento già menzionati, che determini un uso più intenso di questi atti di istruzione, di modo che vengano garantite adeguatamente la giustizia, l'opportunità e l'esito delle decisioni che possono comportare effetti pregiudizievoli (ad esempio, è ovvio che in un procedimento sanzionatore, saranno maggiormente presenti gli atti di istruzione piuttosto che in un procedimento semplice di comunicazione)» (*ibidem*, pp. 568-569). Sembra indubbio che le determinazioni della PE che stabiliscono l'intervento di più dicasteri in ordine ad una decisione di governo, non rientrano nell'ambito di discrezionalità dell'autorità che guida e coordina la procedura; nel dubbio sulla intensità dell'intervento quando la norma non è imperativa almeno andrebbe assicurato un passaggio di tipo informativo in una fase adeguata della procedura. Non ci sono motivi per fare eccezione alla tutela stabilita nell'art. 197 PE, «tutte le volte che si discuta se l'atto impugnato abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel procedere» attribuita alla Segnatura Apostolica.

«secondari, accessori, integranti o strumentali rispetto alla decisione»);³³ la presenza nell'atto finale della affermazione che sono stati interpellati (o sono specificamente intervenuti) i dicasteri competenti (in specie quelli il cui coinvolgimento è normativamente stabilito).

Su questo ultimo punto non solo va valutato il diritto-dovere di un dicastero di intervenire nella procedura qualora questo sia legalmente previsto, ma anche eventuali diritti di terzi il cui interesse nella questione è veicolato attraverso l'intervento di un dicastero, magari solo in forma di parere non vincolante. Il fatto che spesso il soggetto terzo nei confronti della Curia romana riceva una risposta dalla istanza competente (il Papa, la Segreteria di Stato o il dicastero per la mediazione di un atto del capo o del segretario, ecc.) non dovrebbe appiattire la rilevanza della procedura seguita per la sua elaborazione. Taluna istanza interna alla Santa Sede, con speciale prevalenza, potrebbe essere tentata di omettere qualche consultazione o passaggio col pretesto che il soggetto ha al limite diritto ad una risposta "della Santa Sede". Viceversa, qualora una delle istituzioni curiali non facesse la sua parte nella procedura stabilita, risultandone un danno, i rappresentanti della Santa Sede non dovrebbero, come giustificazione, opporre un inadempimento interno alla Curia.

Riprendendo la scansione delle fasi della procedura amministrativa, in terzo luogo, è rilevante lo scopo della collaborazione interdicasteriale per la consistenza dell'azione comune conclusiva. Un conto è l'elaborazione di un atto amministrativo o di una norma, un altro, ben diverso, è l'attività tesa a condividere informazioni per l'operato comune futuro più o meno concreto, o concordare criteri di azione all'interno della propria competenza dicasteriale in seguito ad una indicazione del Papa. Il "concordare" (in certo senso "coordinarsi") potrà avere talvolta la forma di impegni generici, ma in altri potrebbe avere un valore quasi di tipo contrattuale (per esempio, se vengono implicate risorse materiali o il lavoro di persone del dicastero per un periodo medio o lungo) con indubbi risvolti di giustizia.³⁴

Nel caso delle riunioni interdicasteriali, che sono adatte a questioni puntuali di competenza mista (art. 28 § 1 PE) è auspicabile una certa elasticità

³³ *Ibidem*, p. 568.

³⁴ Un caso concreto è l'accordo che conclusero la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica e la Congregazione per il Clero, con data 8 dicembre 2018, per la durata di cinque anni, per "coordinare" l'esercizio di competenze spettanti a ogni singolo dicastero su chierici religiosi nelle situazioni di cui ai c. 693 e 701 CIC (chierici che desiderano uscire dell'istituto, chierici dimessi per motivi di cui ai c. 694-694, chierici illegittimamente assenti, chierici appartenenti a istituti soppressi della Congregazione). Le competenze di ogni singolo dicastero sono formulate rispettivamente nell'art. 93 e 108 § 1 PB (che corrispondono agli art. 113 e 124 PE). Il fine principale dell'accordo è (art. 4): «sia prevenire alcune situazioni irregolari riguardanti i chierici, sia costituire una nuova modalità per la trattazione di fattispecie disciplinari e/o penali di particolare eccezionalità e gravità, in cui si riscontra la necessità di uno speciale intervento».

a beneficio del coordinamento orizzontale all'interno della Curia romana. Sembra alquanto eccessivo il criterio indicato tra i "Principi e criteri per il servizio alla Curia romana", nel n. 9, secondo il quale «il compito di indire tali riunioni spetta alla Segreteria di Stato in quanto essa svolge la funzione di Segreteria papale», tenendo conto anche che l'art. 10 PE incoraggia allo svolgimento regolare di riunioni dei capi dicastero e interdicasteriali, nonché ciò che stabilisce l'art. 28 § 2 PE secondo il quale «il Capo del Dicastero cui per primo è stata deferita la questione, convoca la riunione o d'ufficio o su richiesta di un altro Dicastero coinvolto». Dovrà essere il Regolamento Generale della Curia romana a chiarire i profili applicativi di queste norme, nel senso che una grande parte del lavoro di chiarimento, di studio e riflessione congiunti dovrebbe essere abitualmente possibile di intesa tra i dicasteri.

L'intervento della Segreteria di Stato sarebbe giustificato o quando una sua competenza specifica emergesse nell'affare da trattare oppure quando sia stato specificamente coinvolto il Papa, perché abbia "deferito" la questione al capo dicastero nel caso di competenze senza una chiara attribuzione, o in caso di problematiche che costituiscono affari importanti (art. 31 PE) il cui contenuto sarà stato comunicato al Romano Pontefice.

L'art. 29 PE allude all'elaborazione di un "documento generale" da parte di una istituzione curiale, indicandone la trasmissione del testo «alle altre Istituzioni curiali coinvolte, per ricevere eventuali osservazioni, emendamenti e suggerimenti, al fine di perfezionarlo», in vista di una sua concorde applicazione. In questo caso, non sembra trattarsi di questioni di competenza mista, bensì di materie di competenza di un solo dicastero per le quali è stato ritenuto conveniente l'elaborazione di un "documento generale" (magari una istruzione, un direttorio). Le altre istituzioni "coinvolte" non sarebbero in realtà competenti in senso stretto, bensì aventi prospettive rilevanti in vista della applicazione del "documento".³⁵

Accenniamo in fine ad altre forme generali di coordinamento, specificamente riguardanti materie trasversali alle competenze di altri dicasteri, che fanno in qualche modo parte della procedura di coordinamento.³⁶

Nella Curia romana due dicasteri hanno un ruolo specifico in ordine a valutare la consistenza degli atti curiali dall'interno della loro procedura di elaborazione. Infatti, al Dicastero per la dottrina della fede sono sottoposti, per ciò che riguarda la dottrina circa la fede e i costumi, i documenti curiali

³⁵ Si potrebbe pensare al ragionevole interesse di istituzioni di competenza delimitate territorialmente, che possano dare valide indicazioni su come sarà la ricezione nelle zone di riferimento.

³⁶ Secondo un diverso criterio di ordinazione dei rapporti interdicasteriali potrebbero essere denominati "sistemi di controllo" (cfr. J. I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., pp. 326-327).

che devono essere pubblicati (art. 75 PE); il Dicastero per i Testi legislativi «assiste» le istituzioni curiali nella preparazione di testi normativi (art. 179 PE). Questo ultimo dicastero, come parte del suo compito, potrebbe eventualmente sollevare qualche carenza della procedura che ha seguito un progetto, specificamente a proposito del coordinamento all'interno della Curia.

Abbiamo già avuto occasione di far riferimento agli aspetti comunicativi legati al governo: un nodo da risolvere è che (in molti casi analogamente a quello che accade con gli aspetti dottrinali e quelli giuridici) la determinazione del modo di comunicare un provvedimento di governo non è una funzione che viene aggiunta dall'esterno, quando l'atto è già ritenuto *concluso* dal dicastero competente. In questo senso, così come ogni dicastero dovrebbe sentirsi responsabile della valenza dottrinale dei propri atti e dovrebbe anche esserlo di quella giuridica (fermo restando le competenze degli art. 75 e 179 PE), ha bisogno di esserlo nella dimensione comunicativa, per la quale è necessaria una qualificazione, o la possibilità di consulenze agili (art. 188 PE: Dicastero per la Comunicazione). Anche su questo ultimo profilo, il passaggio tramite la Segreteria di Stato introdurrebbe costi non indifferenti.

3. 3. *Risoluzione di conflitti di competenza*

Rientra nella normalità che all'interno di una istituzione complessa si verifichino problemi di coordinamento rilevanti che possano essere giuridicamente qualificati come "conflitti di competenza".

Prima però che sia chiamata in causa la Segnatura Apostolica (art. 197 § 3 PE) per «giudica(re) dei conflitti di competenza insorti tra i Dicasteri e tra questi e la Segreteria di Stato», ci sono diversi modi di evitarli o ricondurli, che possono rientrare nel novero delle forme di coordinamento all'interno della Curia.

In non pochi casi dovrebbe bastare la consapevolezza e il senso di responsabilità riguardo alla materia sulla quale i dicasteri pensano di essere altrettanto competenti (conflitto positivo) o entrambi incompetenti (conflitto negativo). La maggior parte degli ipotetici conflitti potrebbero essere risolti mirando al bene dei fedeli e delle istituzioni che si rivolgono alla Santa Sede, direttamente, tramite una richiesta alla Segreteria di Stato o a un dicastero per vie magari poco precise (nell'esercizio, non di rado, del diritto riconosciuto nel c. 1417 § 1 CIC).

Nei casi in cui oggettivamente si verificasse un dubbio nel quale fosse in gioco la legittimità o la validità dell'intervento del dicastero, la chiamata in causa dell'altro dicastero per vie informali o formali sarebbe di utilità per uscire dal dubbio o, per lo meno, per renderlo ben delimitato. Potrebbe convenire eventualmente una consultazione alla Segreteria di Stato, come istanza deputata sia a «esaminare quegli affari che occorra trattare al di fuori della

competenza ordinaria delle Istituzioni curiali» (il che presuppone una sua conoscenza dei criteri per discernerne la titolarità) sia a «favorire il coordinamento fra i medesimi Dicasteri» (art. 46 PE). In casi intricati si potrebbero trovare formule di studio e risoluzione che non debbano attivare la procedura davanti alla Segnatura Apostolica.³⁷

Avrebbe senso adire a questo tribunale in casi irrisolvibili in cui fossero in gioco questioni di giustizia molto complessi oppure nei quali si fosse arrivati ad una situazione di stallo nella quale fossero in gioco questioni importanti di certezza giuridica oppure danni ai diritti dei fedeli.³⁸

4. RAPPORTI INTERDICASTERIALI STABILITI NELLA PE

4. 1. *Tipi di rapporti tra dicasteri stabiliti esplicitamente nella PE*

Nel testo della PE sono formulate diverse modalità di rapportarsi giuridicamente dei dicasteri. È utile vagliare analiticamente queste modalità.³⁹ Nella

³⁷ Dalla Torre enunziava l'esistenza di commissioni (più o meno stabili, tipicamente interdicasteriali) con funzione "ricognitiva": storicamente infatti era previsto che «ad un coetus di cardinali appositamente designato di volta in volta veniva commessa la funzione di risoluzione di conflitti di giurisdizione insorti fra dicasteri della Curia nell'esercizio delle proprie attribuzioni» (G. DALLA TORRE, *Le Commissioni*, cit., p. 217).

³⁸ Per l'estensione della competenza nella PE nell'assetto ordinamentale odierno nonché qualche indicazione procedurale, cfr. A. RIPA, *La Segnatura Apostolica e i conflitti di attribuzione*, in F. GIAMMARRESI (a cura di), *La Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. Struttura, contenuti e novità*, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2022, pp. 65-76. Resta il problema dell'intervento della Segnatura Apostolica quando, essendoci stato un dubbio sulla competenza nel ricorso gerarchico e risolto dalla Segnatura, si ritrova la stessa materia in sede di ricorso contenzioso-amministrativo. Ciò che andrebbe evitato come misura abituale (tranne in casi straordinari) è il ricorso al Papa per la risoluzione del conflitto: la difficoltà di appurarne i profili precisi qualora avesse elementi tecnici, l'inclinazione comprensibile a cercare soluzioni pacificatrici tra dicasteri o tra capi dicastero in rotta di collisione, o il precedente che resta fissato, sono altrettanti effetti deleteri di una tale eventuale prassi. Un sistema di governo discretamente maturo genera al suo interno risorse giuridiche e culturali per affrontare la stragrande maggioranza dei conflitti di competenza veri e propri, alle volte derivati da un assetto normativo poco affinato o da talune rigidità nell'interpretazione delle leggi e regolamenti. Nel caso specifico della Curia romana sembra imprescindibile risparmiare il Romano Pontefice, anziché spostare su di lui malintesi, concorrenze immature o lotte di precedenza o di potere.

³⁹ Una disamina dell'insieme dei rapporti tra istituzioni della Curia romana è necessario anche per situare opportunamente quelli che hanno come contenuto specifico il coordinamento. Sulla base di un criterio complementare a quello usato in questo studio, Arrieta distingue tra rapporti di subordinazione (gerarchica e di coordinamento verticale), rapporti di coordinamento orizzontale, sistemi di controllo e rapporti di partecipazione; cfr. J. I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., pp. 325-328. Molti autori studiano i rapporti tra enti, organi o istituzioni all'interno delle organizzazioni pubbliche (principalmente statuali), offrono una sintesi utile ai nostri scopi: E. LABANDEIRA, *Tratado de derecho administrativo canónico*, Pamplona, EUNSA, 1988, pp. 61-65; C. FRANCHINI, *L'organizzazione*, in S.

formulazione delle competenze, possiamo enucleare principalmente cinque tipi di rapporti tra dicasteri:⁴⁰

a) In ordine alla emanazione di un atto giuridico in senso formale (singolare o generale) da parte di un dicastero:

- è prevista la consultazione di altri dicasteri in modo determinato (art. 75, 85, 102, 104, 110, 118.2, 172, 176 PE) o in modo indeterminato (trattandosi di atti legislativi in entrambi i casi: art. 82, 133 PE).

- è stabilito il consenso (art. 58 PE) o il parere (art. 72.2, 161.5, 179, 180 PE) di una istituzione perché una altra istanza competente possa dare una autorizzazione o una norma.

b) Nel riferirsi ad un settore di governo generico o specifico, indica la concorrenza di competenza:

- di un altro dicastero (art. 53, 60.1, 90.1, 109, 134, 157, 163.4, 170, 172.1, 187, 193 PE) in termini generici come “salva la competenza”, “si avvale anche della collaborazione”, “secondo la specifica competenza”, ecc.

- di diversi dicasteri specificamente nominati (art. 60.2 PE) oppure senza nominarli, o nominando le materie di coincidenza in modo certo (art. 63, 161.6 PE) oppure alquanto indeterminato (art. 80, 107, 115.2 PE).

c) Generalmente come ambito di studio o prospettazione (art. 76, 115.3, 116, 136, 139, 145.1, 145.2, 151, 165.1 PE), allusione ad una competenza specifica di una istituzione che può avere punti di contatto con la competenza di altre.

d) Sulla base della competenza principalmente territoriale di una istituzione curiale, si ribadiscono competenze materiali “esclusive” di altri dicasteri (art. 84.2, 103 PE) oppure ambiti nei quali convenga agire in rapporto con altri (art. 87, 111 PE).

e) Taluni riferimenti ad altri dicasteri non trattano di materie miste e quindi del bisogno di coordinamento, bensì dell’esistenza di competenze uguali o analoghe in capo ad altri dicasteri (art. 119, 147, 214.3, 217.1 PE). In qualche caso, anziché ad una competenza mista o concorrente si allude quasi ad un rapporto di gerarchia tra istituzioni curiali (art. 47.3, 229 PE).

CASSESE (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo*, 1.1, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 309-319. Molto oltre i parametri giuridici, offre larghe prospettive sulla presa di decisioni all’interno delle organizzazioni, H. A. SIMON, *Administrative behavior: a study of decision-making processes in administrative organizations*, New York, The Free Press, 1997⁴.

⁴⁰ Come è naturale, in parecchi casi la relazione tra i dicasteri è fondata in una norma che non è contenuta nella PE bensì in altri corpi normativi, a cui non facciamo riferimento. Molti aspetti specifici del rapporto di coordinamento dipendono dall’applicazione di queste norme e dalla prassi della Curia romana al riguardo. Un cenno alle materie miste in relazione alla prassi della Curia romana in cfr. J. I. ARRIETA, *Il valore giuridico della prassi nella Curia romana*, «Ius Ecclesiae» 9 (1996), p. 114.

4. 2. Osservazioni generali ai rapporti interdicasteriali nella PE

Per ognuna di queste tipologie di rapporto, ma anche in non pochi casi specifici, ci sarebbero riflessioni giuridiche da formulare sul coordinamento tra istituzioni curiali, anche in relazione alla qualità della tecnica legislativa adoperata. Offriamo invece qualche cenno generale alla questione prendendo spunto dalla fenomenologia appena mostrata.

L'art. 28 PE offre una cornice sul modo di procedere negli affari di competenza mista. La norma adopera una terminologia generica per questo modo di procedere: «vengono esaminati congiuntamente dai Dicasteri coinvolti». La terminologia è generica perché l'azione di “esaminare” e di farlo “congiuntamente” non dà ragione di tutte le possibilità che possono verificarsi negli affari a competenza mista.

Ciò che principalmente andrebbe indicato è che il coordinamento tra istituzioni curiali ha senso in ordine alla unità di azione per il servizio ai fedeli, le comunità e le istituzioni che si rivolgono alla Curia romana. Sia i rapporti normativamente stabiliti come obbligatori, che quelli semplicemente consigliati in modo determinato o indeterminato, partono dal dovere della Curia di offrire un servizio che in molti casi riguarda una azione giusta in relazione ai diritti dei fedeli; nel resto dei casi è comunque in gioco il loro diritto al buon governo. Altre motivazioni andrebbero subordinate a questo criterio che, oltre ad avere risvolti pastorali e spirituali, è prettamente di giustizia.

A priori, quando viene affermata la competenza di diversi dicasteri non ci dovrebbe essere ambiguità interpretativa: la legge generale valuta che in quegli ambiti devono intervenire obbligatoriamente. Benché ci possa essere un competente principale (che di solito nella PE è la istituzione curiale nella regolamentazione della quale è enunciata la competenza altrui), l'altro o gli altri dicasteri accennati devono anche intervenire. Nel caso in cui l'accento fosse generico – nella individuazione della materia, della istituzione o della modalità di intervento – procede ad una valutazione prudenziale sulla concretizzazione di tale prescrizione. Il dicastero dovrebbe essere in grado di motivare l'intensità dell'intervento o, in certi casi, la decisione di non far intervenire l'altra istanza, sia perché la questione in particolare non lo merita (per esempio, perché è molto minuta), sia perché la dilazione sarebbe a danno dell'interessato, o ancora perché si è già consolidato un criterio di valutazione sulla materia oggetto della competenza altrui, ecc.⁴¹

⁴¹ Rileva M. Ganarin, la mancanza di uniformità nella PE nel fare riferimento ai dicasteri “interessati” o “coinvolti” nelle azioni coordinate (M. GANARIN, *La riforma della Curia Romana nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium di Papa Francesco. Osservazioni a una prima lettura*, cit., p. 282): infatti, sono diversi i titoli per i quali una istituzione può essere interessata ad un affare; il coinvolgimento è ciò che di fatto risulta qualora una istituzione

La specificità di ogni singolo intervento, d'altronde, è legata alla sua collocazione all'interno delle procedure. Ad alcune di loro abbiamo fatto riferimento nel trattare delle riunioni interdicasteriali sulla scia dei principi del procedimento amministrativo, applicandosi anche quando non viene convocata formalmente una riunione. Taluni interventi di dicasteri sono integrati nell'elaborazione di atti normativi legislativi, altri ancora fanno parte della valutazione di programmi pastorali o di studio di questioni generali sull'evangelizzazione in diverse materie.

L'esperienza sui rapporti stabiliti legalmente giova a sviluppare per via interpretativa il modo di procedere in casi non strettamente positivizzati nei quali sia necessario o talvolta opportuno l'intervento di più di un dicastero. Infatti, ciò che nell'art. 21 PE si legge riguardo alla competenza di un dicastero o istituzione curiale nelle materie di propria competenza, potrebbe risultare conveniente valutarlo in singole fattispecie da sottoporre alla attenzione di più di uno. A seconda dei casi, l'istanza di coordinamento sarà direttamente il Papa (art. 21 § 2 PE), la Segreteria di Stato per via della sua funzione generale di coordinamento o in virtù della competenza residuale a lei attribuita (art. 46 PE) ma, non di rado, altre istanze, come un singolo dicastero in funzione di coordinamento se questo fosse il modo più giusto e agile di venire incontro ai diritti dei fedeli (art. 21 § 6 PE: «esamina e, se del caso, decide le questioni che i fedeli, usando del loro diritto, deferiscono direttamente alla Sede Apostolica»).

La competenza residuale attribuita alla Segreteria di Stato a capo della Sezione per gli Affari Generali (art. 46 PE), essendo ragionevole come chiusura del sistema, non sembra implicare sempre che l'affare considerato debba essere studiato e risolto al suo interno. Certi «affari che occorra trattare al di fuori della competenza ordinaria delle Istituzioni curiali e degli altri Organismi della Sede Apostolica» potrebbe essere opportuno affidarli a istituzioni curiali alle quali sono attribuite competenze analoghe (o che godono di personale specialmente adatto per trattarle) oppure, specificamente nel caso che ci occupa, congiuntamente a più di un dicastero. In questi casi, la competenza dell'art. 46 PE, per ciò che riguarderebbe la Segreteria di Stato avrebbe i risvolti dell'azione di coordinamento.

sia stata invitata a partecipare, magari senza un titolo formale antecedente. Si danno titoli normativamente stabiliti e quindi di obbligatoria ottemperanza (sia per chi ha l'iniziativa che per l'istituzione chiamata a collaborare: a priori non deve declinare l'invito a partecipare poiché non si tratta di un titolo privato bensì una funzione pubblica), altri titoli anche obbligatori possono derivare dalla materia stessa in capo dei soggetti terzi che ricorrono alla Santa Sede: l'interessamento potrebbe essere indicato dai terzi, da una autorità superiore – il Papa –, o da una decisione di buon governo che valuta che in quel caso un determinato dicastero è interessato. Una volta “coinvolto perché interessato” va valutata prudenzialmente l'intensità dell'intervento.

Non si deve dimenticare, in fine, che all'interno della sua funzione generale di tribunale amministrativo per la Curia romana,⁴² la Segnatura Apostolica può giocare un ruolo sulla corretta applicazione del diritto in ciò che attiene al coordinamento tra dicasteri, «tutte le volte che si discuta se l'atto impugnato abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel procedere» (art. 197 PE). Non è da escludersi la pertinenza di un ricorso davanti alla Segnatura Apostolica per un mancato ottemperamento a doveri di coordinamento nell'elaborazione di atti amministrativi singolari.

5. RAPPORTI INTERDICASTERIALI «MATERIALI» NELLA PE

Un tipo specifico di rapporti tra istituzioni curiali fa riferimento alla disponibilità di personale, di mezzi materiali e di taluni tipi comuni di aiuto o consulenza che in modo alquanto impreciso potrebbero essere denominati rapporti “materiali” tra le istituzioni. Sotto questo profilo il rapporto tra istituzioni curiali non è propriamente di coordinamento, bensì di consiglio, formalizzazione, mediazione, ma anche di facilitazione e fornitura di beni e servizi.

Non per questa qualifica come “materiali” questi rapporti sono meno importanti.⁴³ Come è intuibile, le competenze di governo legalmente riconosciute alle istituzioni curiali sarebbero inoperanti se mancassero i mezzi per portarle a compimento. In una certa parte, ogni dicastero deve poter prevedere la sua capacità di azione sulla base di questo sostegno materiale, specialmente per quanto riguarda il personale e le risorse economiche (art. 215 PE).

Non entriamo nei particolari di questi settori cruciali che, naturalmente, dipendono da specifiche decisioni di governo e quindi di competenze che mettono in relazione diverse istituzioni curiali. In modo pervasivo è il caso della Segreteria di Stato per quanto riguarda il personale,⁴⁴ ma anche la Segreteria per l'Economia (art. 217 PE); in ciò che attiene alle risorse economiche e finanziarie è decisiva la Segreteria per l'Economia, il Consiglio per l'Economia nella propria competenza di indirizzo, e l'APSA.⁴⁵

⁴² Cfr. P. GHERRI, *La Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium*, in F. GIAMMARRESI (a cura di), *Praedicate Evangelium Art. 197: novità o conferma?*, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2022, pp. 97-104.

⁴³ Non è una questione minore rilevare come si sostiene la Curia romana (in realtà l'insieme della Santa Sede), cfr. F. VECCHI, *Il denaro di Pietro: forme canoniche e dinamiche finanziarie per la carità del Papa: strumenti di perequazione finanziaria orizzontale e verticale dall'Obolo di San Pietro al can. 1271 CIC*, Cosenza, Pellegrini, 2019.

⁴⁴ Cfr. F. PUIG, *Aspectos canónicos del servicio en la Curia romana*, cit., con dati, riferimenti normativi e bibliografia.

⁴⁵ Cfr. J. MIÑAMBRES, *Gli organismi economici nella Praedicate Evangelium*, «Ius Ecclesiae» (2022), pp. 497-520.

Per completare l'analisi della PE, facciamo cenno ai casi in cui rapporti di questa natura sono resi normativamente espliciti come rapporti tra istituzioni curiali in modo determinato o indeterminato. Sotto questo profilo nella PE si trovano indicazioni operative vincolanti ad altre istanze in relazione allo svolgimento di attività curiali, come nei casi degli art. 208 per il Consiglio per l'Economia, l'art. 214 PE per la Segreteria per l'Economia o l'art. 225 PE per la Commissione di Materie Riservate. Inoltre la definizione generale delle "istituzioni collegate con la Santa Sede" (art. 241-247 PE) si riferisce a servizi necessari o utili alla Curia romana (o ad altre istanze).

6. CONCLUSIONE

Il coordinamento all'interno della Curia romana, in ogni sua espressione, oltrepassa la finalità pratica della efficienza e dell'efficacia nell'uso delle risorse, per approdare alla promozione effettiva dell'unità visibile della Chiesa, compito fondamentale dell'ufficio primaziale (LG 13).

La consapevolezza di questo alto scopo, che dipende non poco dalla capacità di cogliere il senso della varietà (tra popoli, tra culture, tra persone) per contribuire alla comunione, è inseparabile dalla tensione interna delle persone e delle istituzioni curiali verso il suo raggiungimento. L'impianto giuridico orientato a questo scopo ne è una componente importante.

L'assetto giuridico del coordinamento tra le istituzioni curiali costituisce solo una piccola parte di ciò che è necessario per raggiungere l'unità di azione della Curia romana. Molte altre "forze" sono magari più decisive per ottenere un tale scopo, che rispecchia il fulcro della sua attività, che non è altra che l'unione di intenti con il Romano Pontefice, come principio visibile dell'unità ecclesiale a beneficio della Chiesa universale e delle Chiese particolari.

Sulla scia delle leggi precedenti sulla Curia romana, la PE ha formalizzato una parte dell'assetto giuridico, che deve essere reso operativo: alcuni dei rinnovati "principi e criteri per il servizio alla Curia romana" o dei "principi operativi" della Costituzione apostolica, vanno nella direzione che il principio di coordinamento segnala.

Se ogni struttura e organizzazione ha bisogno di rinnovamenti e di aggiustamenti nelle singole unità che ne fanno parte, un buon coordinamento verso l'azione comune è un segno decisivo. Vigilare sul coordinamento, oltre a spingere verso il compimento della funzione di ogni singola unità, serve ad alzare lo sguardo comune verso uno scopo trascendente, quello dell'insieme della istituzione. In questo caso coincide con un servizio immediato alla Chiesa di Gesù Cristo.

BIBLIOGRAFIA

- ARGELICH CASALS, F. J., *La regulación de la actividad administrativa ejercitada en la curia romana*, (pro manuscripto), 2002.
- ARRIETA, J. I., *Il valore giuridico della prassi nella Curia romana*, «Ius Ecclesiae» 9 (1996), pp. 97-117.
- IDEM, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, Giuffrè, 1997.
- IDEM, *Presupposti organizzativi della riforma della Curia romana*, «Ius Ecclesiae» 27 (2015), pp. 37-60.
- BONI, G., *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Modena, Mucchi, 2021.
- CANOSA, J., *I principi e le fasi del procedimento amministrativo nel diritto canonico*, «Ius Ecclesiae» 18 (2006), pp. 551-577.
- COCCOPALMERIO, F., *Spunti di riflessione sulla Curia Romana*, «Iura Orientalia» 10 (2014), pp. 59-66.
- DALLA TORRE, G., *Le Commissioni*, in P. A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *La Curia romana nella cost. ap. «Pastor Bonus»*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1990, pp. 207-224.
- IDEM, *Comisiones pontificias de la Curia romana*, in *Diccionario general de derecho canónico*, II, Pamplona, Instituto Martín de Azpilcueta, 2012, pp. 245-249.
- FRANCHINI, C., *L'organizzazione*, in S. CASSESE (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo*, 1.1, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 231-334.
- GANARIN, M., *La riforma della Curia Romana nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium di Papa Francesco. Osservazioni a una prima lettura*, «Il Diritto Ecclesiastico» 133 (2022), pp. 271-310.
- GHERRI, P., *La Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium*, in F. GIAMMARRESI (a cura di), *Praedicate Evangelium Art. 197: novità o conferma?*, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2022, pp. 97-104.
- LABANDEIRA, E., *Tratado de derecho administrativo canónico*, Pamplona, EUNSA, 1988.
- LOMBARDI, F., *Papi, Vaticano, comunicazione: esperienze e riflessioni*, Milano-Roma, Ancora-La Civiltà Cattolica, 2021.
- MIÑAMBRES, J., *Gli organismi economici nella Praedicate Evangelium*, «Ius Ecclesiae» 2 (2022).
- PAROLIN, P., *La Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium*, in F. GIAMMARRESI (a cura di), *La Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. Struttura, contenuti e novità*, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2022, pp. 15-26.
- PINTO, P. V. (a cura di), *Commento alla Pastor bonus e alle norme sussidiarie della Curia romana*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2003.
- DEL POZZO, M., *Una lettura 'strutturale' di "Praedicate Evangelium"*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 13 (2022), pp. 47-94.
- IDEM, *La Curia romana e il principio di sussidiarietà*, «Ius Canonicum» (in corso di stampa).

- PUIG, F., *Considerazioni su tre sviluppi giuridico-organizzativi della Curia romana dopo la Pastor Bonus*, «Ius Ecclesiae» 30 (2018), pp. 307-323.
- IDEM, *Aspectos canónicos del servicio en la Curia romana*, «Ius canonicum» 59, 117 (2019), pp. 51-77.
- REESE, T. J., *Inside the Vatican: the politics and organization of the Catholic Church*, Cambridge (MA)-London, Harvard University Press, 1996.
- RIPA, A., *La Segnatura Apostolica e i conflitti di attribuzione*, in F. GIAMMARRESI (a cura di), *La Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. Struttura, contenuti e novità*, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2022, pp. 65-76.
- SALERNO, F., *Problemi costituzionali nelle vicende storiche della Curia Romana*, «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche» 10 (1959-1962), pp. 327-396.
- SIMON, H. A., *Administrative behavior: a study of decision-making processes in administrative organizations*, New York, The Free Press, 1997⁴.
- VECCHI, F., *Il denaro di Pietro: forme canoniche e dinamiche finanziarie per la carità del Papa: strumenti di perequazione finanziaria orizzontale e verticale dall'Obolo di San Pietro al can. 1271 CIC*, Cosenza, Pellegrini, 2019.
- VIANA, A., *Elementos de la futura reforma de la curia romana prevista por el papa Francisco*, «Ius Canonicum» 111 (2016), pp. 271-299.
- IDEM, *La potestà della Curia romana secondo la Costituzione apostolica Praedicate Evangelium*, «Ephemerides iuris canonici» (2022) (in corso di stampa).
- YNSFRAN, F., *La distribución equitativa del clero según los principios teológico-jurídicos del Concilio Vaticano II*, Roma, EDUSC, 2022.